

Consiglio e prendere parte alle discussioni, senza diritto a voto, quei funzionari che saranno con speciale decreto autorizzati dal ministro dell'interno con l'ordine del giorno di ciascuna sessione.

Un funzionario del Ministero dell'interno sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARIOTTI, *relatore*. All'articolo 15 bisogna sostituire al n. 6° alle parole: « Il direttore capo della divisione credito e previdenza », ecc., le parole: « L'ispettore generale del credito e della previdenza », perchè questo è il suo esatto titolo: e poi aggiungere il n. 8°: « Il direttore dell'ufficio governativo del lavoro ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta queste modificazioni?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 15 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il detto Consiglio è incaricato di dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal ministro dell'interno, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche alla beneficenza privata.

Dev'essere sentito il parere del Consiglio:

1° sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie;

2° sulle convenzioni internazionali in materia di spedalità e per la protezione reciproca degli indigenti;

3° sugli schemi di statuti-modello da adottarsi dai vari tipi di istituzioni di beneficenza;

4° sulle proposte relative al concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza, ed alla revisione degli Statuti, sostituendosi al Consiglio di Stato nelle attribuzioni deferitegli dagli articoli 62, 63, 67, 69, 71, 92, prima parte dell'ultimo capoverso, 93 e 94 della legge 17 luglio 1890;

5° sui ricorsi che per speciale disposizione di legge devono comunicarsi al detto Consiglio.

Saranno annualmente comunicate ad esso le relazioni presentate dalle Commissioni provinciali, accompagnate da una relazione riassuntiva della direzione generale dell'amministrazione civile, per le sue osservazioni e proposte.

A questo articolo gli onorevoli Alessio, Olivieri, Carboni-Boj, Basetti, Pais-Serra, Caratti, Di Stefano, Rocca, Garavetti e Noè propongono

che, dopo il quinto comma, si aggiunga il seguente:

« 6° sulla eventuale istituzione di una cassa di Stato o di casse compartimentali per provvedere con annui contributi fissi delle amministrazioni comunali alle spese di spedalità dei singoli comuni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare l'onorevole Alessio di tener conto delle dichiarazioni che ho fatto, e che egli ha accolto, cioè che questa materia della spedalità è opportuno disciplinarla con legge speciale. Lo pregherei di non insistere in questo emendamento, che metterebbe nell'articolo così incidentalmente un principio, che non sappiamo poi come potrà essere svolto con una legge che regoli tutta la materia.

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, insiste?

ALESSIO. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento, sperando che non tanto il concetto tradotto nella formula dell'emendamento, quanto l'esempio presentato da istituzioni consimili in materia di spedalità in tutti gli Stati di Germania potrà trovare accoglienza e imitazione nel disegno di legge che l'onorevole ministro sta preparando.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio non insistendo nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 16 come è stato letto.

(È approvato).

#### Art. 17.

Presso la direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno sono istituiti quattro posti di ispettori generali per invigilare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza.

(È approvato).

#### Art. 18.

I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali essa è consentita dalle vigenti leggi.

(È approvato).